

COMUNE DI CUTROFIANO

CITTA' della CERAMICA

Provincia di Lecce

Settore Tecnico

Ufficio Casa

BANDO DI CONCORSO GENERALE n. 1/2019

indetto ai sensi della Legge Regionale 07.04.2014, N. 10, per

L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA,

che si renderanno disponibili nel Comune di Cutrofiano, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.

Gli interessati all'assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione nell'ambito regionale.

Al bando di Concorso possono partecipare tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della L. R. 07.04.2014, n. 10 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n. 10/2014 non possono partecipare al Concorso coloro i quali hanno occupato alloggi abusivamente.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. A norma dell'art.3 della L.R. 07/04/14, n.10, può partecipare al presente concorso:

- a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);
- b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Cutrofiano, o lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi nel Comune di Cutrofiano o lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
- c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2 della L.R. 07/04/14, n.10;
- d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), vigente al momento della scadenza del bando di concorso.

Il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore ad € 15.250,00 (Delibera di G.R. 25 maggio 2016, n. 735). Il reddito imponibile è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico e qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di lavoro dipendente o assimilabile, questi dopo la predetta diminuzione, sono calcolati nella misura del 60%.

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, dunque alla dichiarazione dei redditi del 2018 presentata nel 2019, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi.

La mancanza di reddito deve essere autocertificata nelle forme previste dalla legge. Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio.

- f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

Si specifica, inoltre, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 10/2014 che "L'occupazione o la cessione senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica comporta l'esclusione da ogni ulteriore assegnazione".

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- a) conviventi more uxorio e unioni civili come oggi disciplinati dall'art.1 della Legge n° 76 del 20 maggio 2016;
- b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

2. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli indicati al comma 1, lettere c), d), e f) del presente bando, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.

Si precisa che tutti coloro che hanno già presentato domanda per il precedente bando - 1/2010 - devono rinnovare la domanda, in quanto la precedente graduatoria è dichiarata decaduta.

Gli interessati all'assegnazione possono perseguire una sola assegnazione nell'ambito regionale.

ART. 2 - MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso debbono essere compilate su appositi moduli, in distribuzione presso il Settore Tecnico, sito nella sede Municipale, in L. go Resistenza, 1, Cutrofiano, o scaricabili dal sito internet del Comune nella sezione. Nei predetti moduli è contenuto un questionario cui ciascun concorrente per le parti che lo interessano è tenuto a rispondere con esattezza. Il questionario è formulato in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso ed al possesso delle condizioni che danno diritto all'attribuzione dei punteggi.

I concorrenti devono, inoltre, produrre tutti i documenti che attestano la legittimità delle richieste, le dichiarazioni mendaci oltre a determinare la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, determinano una violazione di legge e saranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

Si specifica ulteriormente che, a pena di esclusione, il richiedente deve apporre la firma autografa/digitale sul predetto modulo e allegare un documento di identità in corso di validità.

ART. 3 - ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda, sono attribuiti punteggi, secondo le indicazioni fornite di seguito, in accordo con quanto disposto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014.

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono:
 - I. reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:
 - a) inferiore ad una pensione sociale (€ 5.824,91 annui): **punti 4.**
 - b) inferiore ad una pensione minima INPS (€ 6.524,57 annui): **punti 3.**
 - c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (€ 12.349,48 annui): **punti 2.**
 - II. nucleo familiare composto:
 - a) da 3 o 4 unità: **punti 1.**
 - b) da 5 o 6 unità: **punti 2.**
 - c) da 7 unità ed oltre: **punti 3.**
 - III. nucleo familiare composto da un componente con uno o più figli minori a carico: **punti 2.**
 - IV. richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 1.**
 - V. nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, o la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 1.**
Tale punteggio è attribuibile:
 - a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età.

b) qualora il nucleo familiare richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

- VI. presenza di disabili nel nucleo familiare: **punti 3.**
Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75%.
- VII. nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: **punti 1.**
- VIII. richiedenti che abbiano la sede lavorativa nel comune di Cutrofiano, e la residenza che si trova ad una distanza superiore a 40 km: **punti 1.**
- IX. richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; si precisa che l'alloggio in casa famiglia è equiparato all'alloggio non idoneo: **punti 4.**
La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto o da assegnazione a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica.
- X. richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: **punti 2.**

Il punteggio di cui ai numeri IX) e X) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

- XI. richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2.**
La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.
- XII. richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10, L.R. n. 10 del 07/04/2014:
a) oltre 2 persone in più: **punti 1.**
b) oltre 3 persone in più: **punti 2.**
- XIII. richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: **punti 1.**
- XIV. richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: **punti 6.**
- XV. richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto (intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale), di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: **punti 6.**
Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole motivata da documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento e in quello precedente.
Si specifica che la situazione di morosità incolpevole, ossia di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità

reddituale da parte di almeno un componente del nucleo familiare, deve risultare dovuta da almeno una delle seguenti cause ai sensi dell' art. 2 del D. M. del 14/05/2014 n° 202:

- perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali (rilasciata dalle competenti autorità – azienda sanitaria locale, ecc. secondo quanto previsto dal decreto Ministero Sanità n. 329/1999 e ss.mm.ii).

XVI. richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3 della L.R. n. 10 del 07/04/2014: **punti 1.**

2. Non sono cumulabili i punteggi: IX con X; XIV con XV; XIV e XV con IX, X, XI, XII e XIII.

3. Ai fini della collocazione in graduatoria, in caso di due o più concorrenti a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio tra questi, a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

ART. 4 - RACCOLTA DOMANDE FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

Le domande per la partecipazione al presente concorso debbono essere presentate, pena esclusione, secondo la procedura indicata al precedente art. 2 in particolare:

- **Consegna a mano:** la domanda dovrà pervenire inderogabilmente, entro le ore 12,00 del 60° giorno dalla pubblicazione del presente bando sull'Albo Pretorio on line del Comune di Cutrofiano (www.comunedicutrofiano.gov.it), depositandola presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Cutrofiano sito nella sede Comunale in L.go Resistenza, 1 – 73020 Cutrofiano.

- **A mezzo raccomandata A/R** indirizzata a: **Comune di Cutrofiano – Settore Tecnico - Ufficio Casa – L.go Resistenza, n° 1 – 73020 Cutrofiano.** In questo caso farà fede la data del timbro postale di spedizione.

- **A mezzo pec** sottoscritta digitalmente al seguente indirizzo:
protocollo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione e/o integro in ogni sua parte entro le ore ed il giorno fissato come termine ultimo per la presentazione delle domande.

Le domande presentate oltre i termini fissati dal presente bando non saranno ammesse.

Sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e desunte attraverso la documentazione consegnata di cui all'art. 5 del presente bando, il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda nonché alla formazione della graduatoria provvisoria dei concorrenti secondo l'ordine dei predetti punteggi provvisori.

In calce a tale graduatoria sono indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili.

Il Comune si riserva in qualsiasi momento di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, apportando eventuali modificazioni di punteggio o esclusione.

La graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché con l'indicazione dei modi e dei termini per l'opposizione, è trasmessa alle OO.SS. ed è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune e della ARCA Sud Salento – Lecce nonché sul sito del Comune.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate alla Commissione Provinciale di ERP di Lecce, per tramite dell'Ufficio Casa del Comune di Cutrofiano. Questo ufficio trasmette la richiesta pervenuta, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile alla Commissione, per il rilascio del parere obbligatorio e vincolante sulla graduatoria provvisoria.

L'Ufficio Casa del Comune di Cutrofiano, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e altresì trasmessa della ARCA Sud Salento – Lecce e alle OO.SS..

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, recuperati e di risulta e conserva la sua efficacia fino a quando non viene aggiornata nei modi previsti nell'art.7 della Legge Regionale n.10/2014, cioè, mediante bandi di concorso integrativi, nell'arco del quadriennio di validità.

Al bando possono partecipare i nuovi aspiranti all'assegnazione e devono partecipare anche quelli collocati nella graduatoria definitiva conseguente al bando 1/2010, che si riterrà decaduta all'atto di pubblicazione

della nuova graduatoria in esito al presente bando. Quanti, pur oggi inclusi nella graduatoria vigente, non dovessero rinnovare la domanda di partecipazione al presente bando, saranno cancellati dalla graduatoria riveniente dal precedente bando 1/2010 all'atto di pubblicazione della nuova graduatoria.

A norma dell'art.8 comma 4 della L.R. n.10/2014, gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonché gli enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti valgono in ogni caso le disposizioni dell'art. 8 della L.R. n° 10/2014.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER IL POSSESSO DEI REQUISITI E L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI

Per facilitare e velocizzare l'esame delle domande per l'ammissione al bando di concorso, si consiglia al concorrente che si trovi in una o più delle condizioni riportate nel modello di domanda, di allegare la documentazione necessaria per l'attribuzione del corrispondente punteggio:

- 1) attestazione rilasciata da organo competente comprovante lo stato di invalidità del concorrente e/o di altro componente il nucleo familiare, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento;
- 2) certificato dell'autorità consolare esistente nel luogo di lavoro, attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero e di rientro in Italia - da non più di 12 mesi dalla data del presente bando di concorso - dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
- 3) attestazione comprovante la qualifica di profugo;
- 4) provvedimento emesso dall'autorità competente da cui si evinca la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
- 5) provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio;
- 6) provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
- 7) attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente (l'attestato va presentato solo se la distanza fra il Comune di Cutrofiano e quello di residenza sia superiore a 40 km);
- 8) contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone di locazione determinato ai sensi della legge vigente alla data della stipula del contratto, incide in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente;
- 9) Dichiarazione da parte di tecnico abilitato relativa alla superficie dell'alloggio occupato calcolata secondo le norme di cui all' 22 L.R. 10 del 7/04/2014;
- 10) Certificato comprovante lo stato di disoccupazione, in caso di mancanza di reddito;
- 11) ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda.

Nel caso in cui il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Cutrofiano si riserva di effettuare appositi sopralluoghi.

Tutta la documentazione che il concorrente intenda presentare deve essere prodotta in originale o copia presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio corredata obbligatoriamente da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

ART. 6 - GRADUATORIE SPECIALI

I richiedenti appartenenti alle categorie speciali (richiedenti che abbiano superato il sessantesimo anno di età, giovani coppie e famiglie in costituzione, disabili), di cui ai punti IV), V) e VI) dell'art. 3, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali così formate, sono valide **solo** ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione, o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 12 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.

ART. 7 - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi è effettuata in base all'ordine della graduatoria definitiva e nel rispetto degli standard abitativi dal Responsabile del Settore Tecnico. In sede di assegnazione sarà verificato quanto dichiarato nella domanda e la permanenza dei requisiti prescritti dalla legge.

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento nei casi previsti e con le modalità di cui all'art. 16 della L.R. n° 10/2014.

Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano gli artt. 21 e seguenti della L.R. n.10/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Daniela COLI' - Responsabile dell'Ufficio Casa del Comune di Cutrofiano. Per informazioni e per ritirare copia del bando con allegato il modulo di domanda rivolgersi al Settore Tecnico - L. go Resistenza, 1 Cutrofiano dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30.

ART. 8 - RISERVE DI ALLOGGI

Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.10/14.

ART. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato col presente bando, si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti in dipendenza della partecipazione al presente concorso:

- a) è effettuato in base alla Legge Regionale n.10 del 7 Aprile 2014.
- b) avverrà, anche con l'ausilio di strumenti informatici, presso l'Ufficio Istruttorio e l'Ufficio Protocollo di questo Comune.
- c) il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione del concorrente alla presente selezione ed il mancato consenso al loro trattamento impedisce di partecipare alla selezione medesima.
- d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.
- e) il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs 196/2003.
- f) titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento, Geom. Daniela COLI', responsabile del trattamento dei dati, nonché del diritto di accesso ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

ART. - 10 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. 07/04/2014, n.10 e successive modifiche ed integrazioni.

Cutrofiano, lì 24 maggio 2019

Il Responsabile dell'Ufficio Casa
Geom. Daniela COLI'

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Gianluigi RUSSO